

CONVENZIONE A NORMA DELL'ART. 56 DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 117 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' D'INTERESSE GENERALE PRESSO IL CENTRO CIVICO DI SOZZIGALLI

Reg. n. _____

L'anno addì del mese dinella residenza Municipale di Soliera con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge tra:

il Comune di Soliera, cod. fisc. 00221720360, con sede in piazza della Repubblica n. 1 nella persona della responsabile del settore Affari Generali e Demografici, la quale agisce per quanto attiene il presente atto esclusivamente in nome e per conto dell'Amministrazione comunale, che rappresenta ai sensi dell'art. 42 c.2 e 49 c. 3 dello statuto comunale, domiciliata presso il Comune,

E

l'organizzazione di volontariato/associazione di promozione sociale (O.D.V./A.P.S.)

.....

con sede in, codice fiscale, nella persona del Presidente

..... ;

PREMESSO:

- che il Comune di Soliera riconosce il valore culturale, di solidarietà e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale e promuove il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, solidarietà, progresso civile ed economico;
- che il d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 ha disciplinato la materia del cosiddetto terzo settore mantenendo e potenziando il riconoscimento del valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- che il regolamento comunale approvato con delibera di C.C. 22 del 25/3/2008, per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici, privati e appartenenti al terzo settore non profit, ha disciplinato la materia del rapporto convenzionale tra Amministrazione comunale ed enti del terzo settore;
- che, con deliberazione della Giunta Comunale n. l'Amministrazione ha stabilito di realizzare diverse attività di interesse generale avvalendosi della collaborazione di un'organizzazione di volontariato (O.D.V.) o associazione di

promozione sociale (A.P.S.), in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, cittadinanza attiva, nonché di efficacia, efficienza ed economicità;

Richiamati:

- il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” e s.m.i.;

- la legge 241/90 e s.m.i.;

- la deliberazione della Giunta comunale n., ad oggetto “.....”, con la quale è stato avviato il procedimento finalizzato ad individuare mediante avviso pubblico e procedura comparativa riservata a organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, con le quali attivare rapporto convenzionale a norma dell’art. 56 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e si è provveduto tra l’altro, ad approvare lo schema della presente convenzione;

- la determinazione n.del

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Soliera intende promuovere e garantire nell’ambito del proprio territorio, in collaborazione con Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) o Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.), in possesso dei requisiti richiesti, lo svolgimento di attività generali di carattere sociale, aggregativo, ludico motorio, rivolte alla collettività, nei seguenti ambiti di intervento:

- Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale:
attività complementari alle azioni dell’Amministrazione per:
 - a. Tutela igienica, piccola manutenzione e cura delle aree verdi pubbliche;
 - b. Sfalci, raccolta foglie e piccoli lavori di giardinaggio e manutenzione delle aree verdi;
- Educazione alla pratica sportiva, attività ricreativa:
 - a. organizzazione e gestione di attività, manifestazioni ed eventi culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale rivolte ai cittadini di tutte le fasce d’età;
 - b. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - c. organizzazione di manifestazioni ed eventi; gestione delle strutture finalizzata all’utilizzo dei cittadini e di altre associazioni;

- Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati:
 - a. vigilanza delle strutture, garantendone anche l’apertura, la chiusura, la custodia, la manutenzione, la cura, le pulizie e la gestione complessiva finalizzata all’utilizzo dei cittadini e di altre associazioni del territorio;
 - b. Eventuali ulteriori attività analoghe a quelle indicate nei punti precedenti finalizzate alla socializzazione, aggregazione dei cittadini di qualunque fascia d’età;
- Attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale che indipendentemente dal loro oggetto, gli Enti del terzo settore possono esercitare “per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” perseguite dalla organizzazione/associazione stessa tra le proprie finalità statutarie.

Per la realizzazione del progetto, il Comune di Soliera mette a disposizione ed affida in uso e gestione le strutture comunali (intese come beni immobili, mobili, attrezzature e dotazioni), poste nella frazione di Sozzigalli in via Carpi Ravarino n. 1986, come descritte nel successivo art. 4.

ART. 2 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

L’organizzazione/associazione si impegna ad attuare il progetto di cui al precedente art. 1 presso il Centro Civico di Sozzigalli, utilizzando prevalentemente i propri soci volontari, e prioritariamente quelli residenti nell’ambito territoriale interessato dall’intervento, anche in collaborazione con altre associazioni di promozione sociale/volontariato, Enti del territorio o Istituzioni pubbliche.

Le attività programmate nell'ambito del suddetto progetto comprendono:

.....

Nell’attuazione del progetto l’organizzazione/associazione è tenuta al rispetto di quanto previsto nella presente convenzione, agli obblighi assunti e alle prescrizioni e responsabilità previsti ed accettati con la sottoscrizione del presente atto.

Sono individuati quali referenti per l'attuazione del progetto, rispettivamente per il Comune di Soliera la Responsabile pro-tempore del settore Affari Generali, e per l'organizzazione/associazione il presidente pro-tempore.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina il 31/12/2025.

ART. 4 – DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE DISPONIBILI

Per la realizzazione del progetto, il Comune di Soliera mette a disposizione ed affida in uso e gestione con la presente convenzione, le seguenti strutture comunali (intese come beni immobili, mobili, attrezzature e dotazioni), poste nella frazione di Sozzigalli in via Carpi Ravarino n. 1986:

- struttura adibita a Centro Civico: edificio composto di P.T – P.1° - P. 2° - Sottotetto, con ascensore interno. E' compreso di bar circolistico attrezzato al piano terra, sala polivalente al primo piano e adiacente cucina attrezzata. Completano l'edificio altri locali utilizzabili per attività, corsi, etc., ripostigli, servizi igienici, locale ascensore e centrale termica.

- Spazi esterni adiacenti all'edificio principale, con due campi di gioco polifunzionali in erba e un campo da calcio in erba, una struttura in muratura destinata a spogliatoi e locali di servizio ed accessori dei campi di gioco; aree verdi, parco giochi pubblico, gazebi, piccoli manufatti di deposito e chioschi.

L'organizzazione/associazione, dà atto di aver preso visione complessivamente delle strutture e degli spazi esterni e degli altri elementi, e di essere consapevole dello stato di consistenza, manutenzione e conservazione strutturale, dell'impiantistica, delle dotazioni strumentali e degli arredi presenti, che accetta di prendere in consegna nello stato di fatto in cui si trovano e come risultanti dalla documentazione tecnica contestualmente consegnata. e si impegna ad utilizzarli con le modalità e per gli usi consentiti e nel rispetto delle normative vigenti.

L'organizzazione/associazione, dà atto di essere a conoscenza che il secondo piano del Centro Civico è in uso all'associazione Radio 54 Soliera web station APS fino al 31/12/2025, ed accetta con la sottoscrizione della presente convenzione, che i patti e le condizioni d'uso di detti locali fissate dall'Amministrazione comunale con delibera di G.C. n. 17/2021 siano trasferiti all'organizzazione/associazione individuata con la procedura in argomento, la quale prenderà complessivamente in gestione la struttura, assumendone ogni obbligo e responsabilità.

ART. 5 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

L'organizzazione/associazione si impegna per tutta la durata della presente convenzione a mantenere la propria sede sul territorio comunale di Soliera.

Per la prestazione delle attività convenzionate l'organizzazione/associazione si impegna a mettere a disposizione un adeguato numero di volontari.

L'organizzazione/associazione si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato nell'ambito del progetto presentato e a dare immediata comunicazione al Comune di Soliera delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Il Comune di Soliera è tenuto a comunicare immediatamente al Coordinatore individuato dall'organizzazione/associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Il Coordinatore del progetto vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

ART. 6 – VOLONTARI

L'organizzazione/associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività servizio o delle prestazioni specifiche.

Nell'espletamento delle proprie mansioni i volontari dell'Associazione dovranno tenere un comportamento serio, corretto e dignitoso, tale da non danneggiare l'immagine del Comune nei confronti della cittadinanza. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale riscontrasse una violazione delle norme comportamentali sopracitate, contesterà ogni singola mancanza all'Associazione, esigendo la tutela ed il rispetto della propria immagine mediante l'adozione dei necessari relativi provvedimenti.

ART. 7 – COORDINAMENTO DEI VOLONTARI

Il coordinamento dei volontari per l'attuazione del progetto è competenza e responsabilità esclusiva dell'organizzazione/associazione che è tenuta a nominare un Coordinatore e a comunicarne il nominativo al Comune prima dell'inizio dell'attività.

L'organizzazione/associazione in ogni caso, adotta ogni controllo atto a prevenire infrazioni e ad assicurare l'incolumità del personale addetto, tenendo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale conseguenza, anche con riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., come modificato ed integrato con D.Lgs. n. 106/2009 s.m.i., in quanto applicabile.

ART. 8 – ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

L'organizzazione/associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività nonché i relativi coordinatori coinvolti sono coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 come da polizza stipulata con la compagnia di assicurazionen.....;

ART. 9 - QUALIFICAZIONE DEI VOLONTARI

L'organizzazione/associazione (O.D.V./ A.P.S.) si impegna a fornire occasioni di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività proprie dell'associazione e della presente convenzione. L'organizzazione è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

ART. 10 MEZZI E ATTREZZATURE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, il Comune si impegna a mettere a disposizione dell'organizzazione/associazione per la realizzazione del progetto:

- le dotazioni strumentali e gli arredi già presenti presso le strutture del Centro Civico di Sozzigalli (es. gazebo, allestimenti cucina, bar, sedie, tavoli, etc.);
- un trattore-tosaerba necessario per l'attuazione del progetto relativamente al mantenimento della fruibilità per i cittadini delle aree verdi.

L'organizzazione/associazione è tenuta a sottoscrivere il verbale di consegna dei mezzi assegnati in uso gratuito, impegnandosi, tra l'altro, a non manomettere i dispositivi di sicurezza di cui i mezzi e le attrezzature sono dotati.

L'organizzazione/associazione è responsabile del corretto utilizzo dei mezzi e delle attrezzature ad essa affidati e il Coordinatore di cui all'art. 7 è tenuto a verificare con adeguata frequenza il corretto uso dei mezzi e delle attrezzature da parte dei volontari.

L'organizzazione/associazione non potrà concedere in uso ad altri le attrezzature di proprietà comunale né utilizzarle impropriamente né per scopi diversi da quelli previsti nel presente atto.

L'organizzazione/associazione si impegna al reintegro dei beni distrutti o danneggiati o al pagamento degli stessi, dovuto ad un utilizzo improprio o scorretto dei medesimi.

ART. 11 – RIMBORSO SPESE

Il Comune riconosce all'organizzazione/associazione per tutta la durata della presente convenzione, un contributo massimo annuo a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate pari ad Euro 12.000,00 (euro dodicimila/00) e fatto salvo ogni eventuale futuro adeguamento in merito, in relazione a nuove necessità, per i costi di gestione e mantenimento delle strutture affidate, per lo svolgimento delle attività necessarie per l'attuazione del progetto, per le spese generali di funzionamento, costi diretti e indiretti riconducibili alle attività oggetto della presente convenzione.

Le spese ammesse a rimborso sono così determinate:

a) spese dirette sostenute per l'attività prestata, nella misura del 100% delle spese effettivamente sostenute:

- spese per acquisto dei dispositivi di protezione individuale dei volontari;
- spese per il trasporto pubblico e privato da e per il luogo di svolgimento dell'attività dei volontari;
- spese per acquisto ed usura del vestiario utilizzato per lo svolgimento delle attività dei volontari;
- spese per acquisto di attrezzature e beni strumentali necessari e direttamente riconducibili allo svolgimento delle attività;
- spese per manutenzioni e riparazioni, per il funzionamento e mantenimento delle strutture in gestione;
- spese per carburante, riparazioni, pezzi meccanici etc. per il mantenimento e funzionamento delle attrezzature;
- spese per la pulizia e il decoro dei locali utilizzati per le attività e degli spazi esterni ed aree verdi; compreso l'acquisto di prodotti e materiali igienici, e per la sanificazione degli ambienti;

- spese per iniziative pubbliche di promozione dell'attività di volontariato;
 - spese per gestione, progettazione, organizzazione, formazione e preventivo addestramento dei volontari;
 - oneri per la copertura assicurativa degli immobili e strutture comunali in gestione e per le prestazioni e manutenzioni previste nella convenzione (RCT, RCO, atti vandali, incendio, etc.);
 - È compresa nel rimborso spese dirette la somma di cui all'art. 17 comma 4 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i. qualora tale forma di rimborso sia prevista ed ammessa dall'associazione.
 - Sono altresì compresi tutti gli oneri assicurativi diretti di cui all'art. 18 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i..
- b) spese generali per una quota parte pari al 80% delle spese effettivamente sostenute per:
- spese per le utenze (riscaldamento, energia elettrica, rifiuti, ecc.) ;
 - spese telefoniche, fax, postali, cancelleria ecc.;
 - spese bancarie e oneri finanziari.

I rimborsi saranno effettuati dietro presentazione di note riepilogative firmate dal Presidente dell'organizzazione/Associazione giustificativa delle spese sostenute e documentate, per l'esecuzione delle attività previste in Convenzione e non potranno essere in nessun caso superiori alle spese effettivamente sostenute e comunque non essere superiori a Euro 12.000,00 (dodicimila/00) annui.

Eventuali spese sostenute e necessarie a garantire le attività, oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal presidente dell'organizzazione/associazione; l'importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata e nei limiti di quanto disposto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

La documentazione relativa a tutte le spese dichiarate, rimarrà depositata presso la sede dell'organizzazione/ associazione a disposizione dell'Amministrazione Comunale per controlli e verifiche.

Le spese sono rimborsate con cadenza semestrale a presentazione della relativa nota (indicativamente al 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno). Per il corrente anno 2021, al fine di mettere in condizione l'organizzazione/associazione di avviare le attività, verrà corrisposta una somma in anticipo entro 60 gg. dalla sottoscrizione della convenzione, pari al 70% della somma totale calcolata in proporzione al periodo decorrente tra la sottoscrizione e il

31/12/2021 (calcolo a 15 gg.). Il contributo a saldo verrà erogato a rendicontazione delle spese complessivamente sostenute fino al 31/12/2021, decurtato dell'anticipo già corrisposto.

Il Comune provvederà a rimborsare le spese entro trenta giorni dalla presentazione delle relative note, e comunque non oltre novanta giorni dalla presentazione delle stesse.

Le attrezzature, i beni strumentali, i mezzi, acquistati dall'organizzazione/associazione per l'attuazione del progetto, le cui spese sono state ammesse a rimborso, restano di proprietà comunale e vengono acquisiti al patrimonio pubblico al termine della convenzione senza che l'organizzazione/associazione stessa possa vantare alcun diritto, rivalsa o ristoro delle spese sostenute.

ART. 12 - UTILIZZO DEGLI IMMOBILI E DELLE ATTREZZATURE

L'organizzazione/associazione assume il ruolo di custode dei beni assegnatigli dal Comune ai sensi dell'art. 1768 e ss. del Codice Civile.

Alla scadenza del rapporto convenzionale, i beni stessi, complessivamente intesi come immobili e dotazione di attrezzature, dovrà essere riconsegnato al Comune concedente nello stesso stato in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deperimento connesso all'uso.

I locali e gli spazi del centro civico, i campi da gioco esterni, gli spazi esterni compresi gli spogliatoi dei campi da gioco, le aree verdi, e in generale tutto quanto ricompreso nella presente convenzione, sono utilizzati dall'organizzazione/associazione per la realizzazione del progetto e possono essere dati in uso a terzi quali Enti, Circoli, Associazioni, organizzazioni politiche, privati cittadini, o gruppi informali di cittadini, per riunioni, attività ricreative, spettacoli, attività ludico-motorie e sportive, iniziative sociali e aggregative, e attività consimili nel rispetto della normativa vigente, dei regolamenti comunali e della convenzione in essere e le specifiche peculiarità, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 13 "Riserve di utilizzo".

L'organizzazione/associazione dovrà utilizzare e fare utilizzare, le strutture e gli spazi esterni, gli arredi e le attrezzature etc., avute in consegna in modo corretto e con diligenza, osservando tutte le norme di sicurezza e d'igiene, le disposizioni di legge ed i regolamenti vigenti in materia, rispondendo dei danni eventualmente arrecati agli stessi imputabili alla propria negligenza.

Le autorizzazioni a terzi a svolgere iniziative, attività, manifestazioni etc, sono rilasciate dall'organizzazione/associazione stessa o a seconda della tipologia di richiesta dall'Amministrazione Comunale.

Resta salvo il divieto per quelle attività che per la loro natura possono arrecare danni alle strutture.

Le manifestazioni devono essere autorizzate secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia di Pubblica Sicurezza, igienico-sanitarie, etc..

Le tariffe per l'utilizzo delle strutture e delle varie attrezzature sono stabilite dall'Amministrazione Comunale e sono introitate dall'organizzazione/associazione che le trattiene per far fronte alle spese di gestione e all'attuazione del progetto previsto nella presente convenzione.

L'uso delle strutture è gratuito per le attività scolastiche, così come per quelle concordate o patrocinate dall'Amministrazione comunale e dalla Fondazione Campori. Presso il Centro Civico devono essere esposti e ben visibili ai cittadini, appositi cartelli con l'indicazione delle tariffe d'uso.

ART. 13 -RISERVE DI UTILIZZO

L'organizzazione/associazione deve altresì garantire:

- l'utilizzo gratuito e prioritario da parte dell'Amministrazione comunale degli spazi necessari interni ed esterni, dei servizi accessori, degli arredi, delle attrezzature (in tutto o in parte) e di qualunque altra utilità necessaria per eventuali attività per iniziative e riunioni proprie e di propri organi rappresentativi formalmente costituiti, o per iniziative dalla Stessa patrocinate e/o organizzate insieme alla Fondazione Campori o con altre associazioni, enti, etc. compatibili con la loro destinazione d'uso.
- l'utilizzo gratuito e prioritario degli spazi necessari interni ed esterni, dei servizi accessori, degli arredi, delle attrezzature (in tutto o in parte) per manifestazioni, corsi, attività culturali ed aggregative promosse dalla Fondazione Campori o da essa organizzate, compatibili con la destinazione d'uso e con le attività già programmate. Alla fondazione Campori è riservato in particolare l'utilizzo prioritario delle salette al piano terra (ex studio medico) nei modi e termini dalla medesima Fondazione richiesti.
- l'utilizzo gratuito e prioritario delle sale e degli spazi interni ed esterni, degli arredi e qualunque altra utilità in occasioni delle consultazioni elettorali per la corretta funzionalità del seggio ivi dislocato;
- il regolare completamento alle stesse condizioni e con identiche modalità, di tutte le attività ricreative già programmate, concordate, o in corso al momento

dell'affidamento compresi eventuali centri estivi, doposcuola, etc.

- L'utilizzo dei locali del centro civico e delle aree esterne per l'organizzazione di eventuali centri estivi, doposcuola, etc. concordando direttamente con gli organizzatori le modalità d'uso degli spazi ed eventuali rimborsi spese, salvo che le medesime attività siano già state concordate ed organizzate con il patrocinio del Comune e/o della Fondazione Campori; in tal caso l'organizzazione/associazione è tenuta a mettere a disposizione gli spazi e a attenersi agli accordi già pattuiti riguardo a modalità d'uso degli spazi ed eventuali rimborsi spese.
- L'utilizzo gratuito delle strutture interne ed esterne, deve altresì essere garantito per attività scolastiche e iniziative specifiche richieste dall'Istituto comprensivo di Soliera, compatibili con la destinazione d'uso e con le attività già programmate.
- In tali casi l'utilizzatore si assume ogni responsabilità per danni a persone e cose.

L'organizzazione/associazione deve garantire:

- la compatibilità delle attività ricreative e sociali d'interesse pubblico praticate nelle strutture, con quelle esercitabili nelle strutture stesse (all'interno o all'esterno);
- l'imparzialità nel permettere l'utilizzo alle associazioni di promozione sociale locali ed Enti del Terzo settore che ne facciano richiesta per esercitare attività compatibili con la natura stessa delle strutture e con le attività già programmate;

L'organizzazione/associazione non potrà comunque utilizzare essa stessa, né autorizzare l'utilizzo delle strutture e degli spazi esterni di cui alla presente convenzione, che riguardino iniziative, attività e manifestazioni che rechino pregiudizio all'immagine del Comune e della Città di Soliera ed ai suoi cittadini, che si richiamino direttamente o indirettamente ad ideologie contrarie alla Costituzione e alle leggi dello Stato o ad ideologie, comportamenti e linguaggi fascisti e di discriminazione razziale, religiosa etnica e sessuale, antiscientifiche, regressive e di quanto stabilito dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 10/2018, sul rispetto dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana, i valori espressi dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dalla c.d. Legge Scelba, dalla c.d. Legge Mancino.

ART. 14 - IMPEGNI DEL COMUNE

Il Comune potrà riconoscere all'organizzazione/associazione un eventuale contributo straordinario occasionale in una misura che sarà di volta in volta quantificata, per attività ed

iniziative straordinarie non comprese nel progetto, riconosciute di particolare valore sociale dalla Giunta comunale nel rispetto dei regolamenti vigenti.

L'erogazione del contributo una tantum è disposta su specifica e motivata richiesta presentata dall'organizzazione/associazione ed approvata dalla Giunta Comunale. Il contributo così riconosciuto non deve in nessuna caso costituire accantonamento, ricarico o simili.

ART. 15 OBBLIGHI DELL'ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE

A) L'organizzazione/associazione è tenuta:

- allo svolgimento di ogni incombenza relativa alla sicurezza, per le attività svolte dall'organizzazione/associazione stessa e/o dalla medesima autorizzate, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.. A tale scopo, il legale rappresentante del soggetto gestore assume le funzioni di "datore di lavoro";
- all'assunzione di ogni responsabilità diretta ed indiretta sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune, comunque inerente alle attività svolte dall'organizzazione/associazione stessa e/o dalla medesima autorizzate;
- ad informare con congruo anticipo gli organi di Polizia e della Polizia Municipale, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, in concomitanza delle manifestazioni di particolare rilievo organizzate dall'organizzazione/associazione e/o dal medesimo autorizzate, nelle strutture/spazi esterni in argomento;
- all'ottenimento a propria cura e spese di tutte le licenze, nulla osta, collaudi ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività dell'organizzazione/associazione e/o dalla medesima autorizzate;

Il Comune, rimarrà del tutto estraneo alle attività ed ai rapporti giuridici verso terzi a qualunque titolo, anche di fatto, posti in essere dall'organizzazione/associazione stessa, la quale manleva il Comune stesso da ogni responsabilità.

ART. 16 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Il Presidente/legale rappresentante dell'organizzazione/associazione rappresenta il datore di lavoro dei volontari per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 s.m.i.,

L'organizzazione/associazione è tenuta a nominare un Responsabile della Sicurezza ed un suo eventuale sostituto, per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, il quale dovrà essere presente durante l'esercizio dell'intera attività ai sensi del D.M. del 18.03.1996 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui il responsabile non sia nominato, l'Amministrazione comunale riterrà responsabile della sicurezza il legale rappresentante del soggetto che ha firmato la presente convenzione.

L'organizzazione/associazione prende atto delle misure di prevenzione già presenti nelle strutture date in uso e si impegna a garantirne il corretto mantenimento; prende atto dei rischi specifici esistenti ed assume a proprio carico l'obbligo di adottare le misure di sicurezza e di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti.

In relazione alla capienza delle strutture in uso, alla loro dimensioni e alle tipologie di attività e manifestazioni, dovrà adottare tutte le precauzioni e gli adempimenti per la sicurezza ai sensi delle normative vigenti ai sensi del D.M. del 18/03/1996, del D. Lgs. n. 81/2008, del D.M. del 10/03/98, e s.m.i.

L'organizzazione/associazione è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità delle strutture ed è tenuto a segnalare senza ritardo al Comune di Soliera, per gli interventi di propria competenza, ogni situazione di fatto, che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza ai sensi delle vigenti norme in materia e, nei casi più gravi, escludere l'accesso al pubblico.

L'organizzazione/associazione è tenuta a rispettare essa stessa e fare rispettare ai diversi fruitori siano essi associazioni, cittadini, etc. degli immobili e degli spazi oggetto della presente convenzione, le leggi, i decreti, i protocolli, le ordinanze statali, regionali e comunali relative alle misure di prevenzione igienico-sanitarie, di sicurezza e distanziamento sociale di volta in volta vigenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Deve altresì provvedere a dotarsi ed apporre gli avvisi ed i cartelli relativi agli obblighi richiesti ai frequentatori, dai protocolli di prevenzione del Covid-19.

ART. 17 – RESPONSABILITÀ

L'organizzazione/associazione esonera espressamente il Comune dai rischi derivanti dalle attività svolte dallo stesso o da altri soggetti utilizzatori delle strutture nonché dai rapporti essa vorrà eventualmente instaurare a supporto dei volontari, per l'esercizio della custodia, la sorveglianza, le pulizie, e quant'altro necessario ad una corretta gestione delle strutture, e per l'espletamento dell'ordinaria manutenzione attribuita ed accettata con la presente convenzione.

Parimenti, in quanto utilizzatore come altri, risponde dei danni a persone e/o cose arrecati a causa di uso e/o comportamenti non corretti da parte dei propri iscritti e volontari, nonché delle responsabilità connesse alla propria organizzazione.

L'organizzazione/associazione è responsabile nei confronti dell'Amministrazione e di terzi utilizzatori per danni causati da propria negligenza o non corretta gestione delle strutture, anche nelle giornate di riserva di utilizzo a disposizione del Comune, esclusivamente per danni causati da negligenza o non corretta gestione dell'impianto e conseguentemente il gestore sarà sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità imputabile a vizi strutturali dell'impianto stesso. L'organizzazione/associazione si impegna altresì nei confronti del terzo danneggiante affinché questi provveda al risarcimento ed al ripristino dei danni cagionati durante l'utilizzo delle strutture e delle attività effettuate. Eventuali azioni legali verranno intraprese in accordo con l'Amministrazione comunale.

ART. 18 – MANUTENZIONI

A) Manutenzioni a carico dell'organizzazione/associazione:

L'organizzazione/associazione si impegna a provvedere direttamente agli interventi di ordinaria manutenzione quali le riparazioni causate dal deterioramento dovuto ad un normale e corretto uso ovvero quelle necessarie a mantenere in efficienza e in situazione di normale decoro le strutture e gli impianti con esclusione degli interventi su strutture poste ad una altezza superiore a mt. 3,00.

L'organizzazione/associazione è obbligata altresì:

- alla tenuta del registro di controllo periodico dei presidi antincendio sul quale andrà annotata ogni manutenzione effettuata;
- alla tenuta del Registro dei controlli periodici e dello stato di conservazione degli impianti, nel quale dovrà essere segnalato ogni danno arrecato alle strutture durante l'utilizzo;
- ad avere cura dell'habitat naturale, conservare e proteggere l'ambiente ecologico in ottemperanza alle disposizioni di legge in vigore;
- a prevedere il controllo periodico (almeno semestrale) dello stato di salute delle piante e degli arbusti presenti nelle aree verdi e segnalare eventuali problematiche al competente ufficio Ambiente comunale;
- a effettuare controlli e segnalare al Comune eventuali necessità di interventi di disinfestazione e derattizzazione;
- al controllo periodico degli impianti di illuminazione e sostituzione di lampadine;
- al controllo e la sostituzione di vetri, maniglie, serrature, rubinetti, deteriorate o danneggiate, etc.

- alla predisposizione e pubblicizzazione del piano di emergenza e di evacuazione;
- intestazione del certificato di prevenzione incendi per le attività praticate;
- alla conduzione degli impianti termici (centrali termiche, impianti termici), di produzione di calore e acqua calda, di trattamento aria. In tal senso l'organizzazione/associazione si impegna a sottoscrivere un contratto con ditta specializzata per la manutenzione ordinaria e conduzione in qualità di terzo responsabile degli impianti ottenuti in gestione ai sensi del DPR 412/93 e ss.mm.ii..
- alla verifica periodica di funzionalità e integrità (almeno semestrale) di tutte le attrezzature assegnate e delle strutture (es. infissi, porte, recinzioni, cancelli, piastrelle, etc), **ed alla immediata segnalazione** all'Ufficio Manutenzione del Comune di Soliera di eventuali danni e malfunzionamenti;
- alla verifica periodica di funzionalità ed integrità (almeno trimestrale) degli impianti e dispositivi di sicurezza presenti (es. delle manichette antincendio e idranti a colonna, dei sistemi d'allarme antincendio, degli estintori, dell'impianto di rilevazione fumi e della illuminazione di sicurezza, degli impianti elettrici, gas, etc.), dell'ascensore, della scala esterna di emergenza, del defibrillatore esterno, **ed alla immediata segnalazione** all'Ufficio Manutenzione del Comune di Soliera di eventuali danni, e malfunzionamenti, nonché della scadenza delle manutenzioni periodiche (es. ricarica estintori), per la sostituzione delle parti obsolete o danneggiate e per gli interventi di manutenzione da effettuarsi a carico del Comune.

In mancanza di tale comunicazione, il risarcimento del danno sarà richiesto all'organizzazione/associazione stessa. Si precisa a tal proposito l'importanza della segnalazione dell'eventuale guasto indipendentemente dalla responsabilità effettiva del danno rilevato.

- all'acquisto dei prodotti e materiali di consumo, carburanti, etc.
- ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti a mezzo della presente convenzione.

E' fatto assoluto divieto all'organizzazione/associazione di manomettere/modificare/integrare gli impianti tecnologici (gas, elettricità, etc), le dotazioni di sicurezza, le strutture fisse o mobili. Eventuali particolari esigenze sugli impianti, le attrezzature/dotazioni di sicurezza e le strutture, devono essere segnalate all'Amministrazione comunale che laddove lo ritenga opportuno e necessario, provvederà all'eventuale presa in carico del problema segnalato. L'associazione/organizzazione è responsabile in esclusiva per danni a persone e cose causati

per interventi sugli impianti, sulle dotazioni di sicurezza o sulle strutture, non autorizzati dal Comune di Soliera o effettuati in violazione delle normative vigenti e della presente convenzione.

B) Manutenzioni a carico del Comune:

Sono a carico del Comune di Soliera le opere di manutenzione straordinaria degli impianti e degli immobili relativi alla presente convenzione.

Restano inoltre a carico del comune di Soliera gli interventi di:

- manutenzione/sostituzione dell'illuminazione di emergenza e delle relative batterie e lampadine;
- manutenzione/sostituzione dei fari di illuminazione dei campi da gioco;
- riparazione/sostituzione delle recinzioni, porte di emergenza, cancelli, etc. o parti di esse, danneggiate o obsolete;
- verifica periodica semestrale degli estintori, idranti, manichette antincendio, porte di emergenza, e tenuta del contratto di manutenzione;
- verifica periodica/manutenzione e tenuta del contratto dell'ascensore, comprese le eventuali sostituzioni di pezzi e ricambi obsoleti o danneggiati e interventi di manutenzione per il suo mantenimento in sicurezza;
- il controllo, manutenzione/sostituzione dei sistemi d'allarme antincendio, dell'impianto di rilevazione fumi, eventuali sostituzioni di parti danneggiate o non funzionanti.
- sostituzione dei pezzi obsoleti o danneggiati e manutenzione degli impianti tecnologici;
- derattizzazione e disinfestazione delle aree esterne;
- potatura delle alberature;
- gli interventi su strutture poste ad una altezza superiore a mt. 3,00.

Il Comune provvede inoltre a mantenere a norma di legge tutte le strutture e gli impianti oggetto della presente convenzione, in base alla normativa vigente e nei termini di legge in vigore.

Sulla base di apposita intesa con il Comune, e previa presentazione di specifica richiesta e ottenute le necessarie autorizzazioni, l'organizzazione/associazione potrà realizzare a sua cura e spese, nuove opere o interventi straordinari o di completamento e miglioramento delle strutture ottenute in uso. Le nuove opere o interventi così realizzati accedono gratuitamente al patrimonio comunale, senza diritto di rivalsa..

ART. 19 - UTENZE

L'organizzazione/associazione è tenuta ad intestarsi i contratti per le utenze e sono a suo carico le relative spese (a solo titolo esemplificativo: energia elettrica, acqua, gas, telefono e tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, etc.). L'organizzazione/associazione assumerà a proprie spese l'intestazione di tutti i contratti, con decorrenza dalla data di consegna delle strutture.

ART. 20 - SERVIZI BAR E RISTORO

All'organizzazione/associazione è concessa la facoltà di assumere con i propri volontari la conduzione del Bar-ristoro circolistico allestito all'interno del Centro Civico.

Resta salva la possibilità di collaborazione con altri Enti ed Associazioni del terzo settore per la conduzione del bar-ristoro circolistico per un periodo non eccedente la presente convenzione.

In tal caso l'organizzazione/associazione è tenuta al rispetto dei principi ai quali si ispira detta convenzione al fine di individuare il soggetto in grado di fornire il migliore servizio ai circoli, ai gruppi e associazioni esistenti ed ai cittadini interessati impegnandosi a verificare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge in materia di pubblici esercizi, e del rispetto delle Leggi e regolamenti comunali vigenti e della presente convenzione. L'eventuale attivazione della collaborazione dovrà comunque essere comunicata all'Amministrazione comunale.

In occasione di manifestazioni/iniziative organizzate nelle aree verdi e ricreative assegnate, l'organizzazione/associazione potrà richiedere l'autorizzazione per l'attivazione di punti di ristoro temporanei esterni.

L'organizzazione/associazione è autorizzata altresì a ricavare spazi all'interno delle strutture oggetto della presente convenzione, per collocarvi erogatori automatici di snack e bevande, previa acquisizione di tutti i permessi necessari e previa comunicazione all'Amministrazione comunale.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie eventualmente necessarie, così come gli oneri fiscali, e tutte le spese dirette ed indirette, restano in carico all'organizzazione/associazione.

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di convenzione e non sono trasferibili, essendo vincolate all'attività oggetto del presente atto e decadono pertanto automaticamente.

ART. 21 – POLIZZE ASSICURATIVE

L'organizzazione/associazione risponderà di eventuali danni, a persone, cose o animali, cagionati anche a terzi (compresi gli utenti), in relazione allo svolgimento di tutte le attività previste o comunque svolte nell'ambito del progetto e per l'utilizzo delle strutture per l'intera durata della convenzione, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti da ogni responsabilità e indenne da qualsiasi rivalsa.

L'organizzazione/associazione si impegna a stipulare una idonea e congrua polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile (RCT) connessa all'attività dal medesimo svolta presso l'unità immobiliare, per danni subiti da terzi o da beni di terzi, manlevando espressamente l'Ente concedente e i suoi dipendenti da ogni responsabilità.

L'organizzazione/associazione si impegna, inoltre, a stipulare, per tutta la durata della presente convenzione, una idonea e congrua polizza assicurativa per la conservazione degli immobili e di ogni eventuale bene mobile di proprietà del Comune contro i rischi da danneggiamento derivanti da incendio, scoppio, eventi atmosferici e atti vandalici, nonché verso i prestatori di lavoro (RCO) per infortunio/invalidità/morte, e per gli eventuali danni, a persone, cose o animali, derivanti dall'espletamento del complesso di attività e servizi formanti oggetto dell'uso e gestione delle strutture e per le attività da realizzare in relazione al progetto previsto nella presente convenzione, compresa la conduzione dei locali e delle relative aree e servizi pertinenti nonché dei beni in dotazione, senza eccezioni, manlevando espressamente l'Ente concedente e i suoi dipendenti da ogni responsabilità.

L'organizzazione/associazione all'atto della stipulazione del presente contratto dovrà consegnare copia delle polizze, unitamente alla quietanza del pagamento del premio e sarà a sua esclusiva cura la trasmissione tempestiva al Comune di tutte le quietanze successive.

Resta precisato che costituirà onere a carico dell'organizzazione/associazione, il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'organizzazione/associazione stessa dalle responsabilità su di essa incombenti a termini di legge, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Resta al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale e suoi dipendenti da ogni responsabilità e indenne da qualsiasi rivalsa.

L'organizzazione/associazione, si obbliga a segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale qualsiasi danno alle strutture causato direttamente o da altri soggetti fruitori.

ART. 22 – PUBBLICITÀ

Ogni forma di pubblicità all'interno delle strutture oggetto di convenzione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge, della pertinente regolamentazione comunale. E' consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l'attività del'organizzazione/associazione e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune.

L'organizzazione/associazione ha facoltà e diritto di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie all'interno ed entro il perimetro delle strutture oggetto di convenzione, ottenute le previste autorizzazioni di cui sopra. Gli oneri conseguenti sono a carico dell'organizzazione/associazione.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico, non è consentito esporre materiale pubblicitario di qualunque valenza politica, o pubblicità lesive di principi etnici, religiosi, sessuali, discriminatori. In ogni caso il Comune potrà esigere la rimozione di ogni forma di pubblicità, di ogni oggetto, scritto od immagine, che arrechi danno all'immagine del Comune, o che, a suo insindacabile giudizio, sia inadatto ad una struttura pubblica. In tal caso l'organizzazione/associazione dovrà rimuovere tale materiale tempestivamente e comunque non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Comune.

Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

L'organizzazione/associazione ha l'obbligo di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in ordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture, i materiali pubblicitari devono essere installati in piena conformità alla normativa in tema di sicurezza.

ART. 23 - ESCLUSIONE DI CESSIONE

E' vietata la cessione parziale o totale e sotto qualsiasi forma della presente convenzione a terzi, a pena di risoluzione immediata della convenzione stessa in danno dell'organizzazione/associazione. Resta salva la possibilità di affidare a terzi segmenti dell'attività necessaria alla gestione delle strutture (es. pulizie, custodia), previa comunicazione ed eventuale autorizzazione nei casi previsti, del Comune di Soliera. In caso di infrazione alle norme di cui al presente atto commessa dal subgestore e/o cessionario occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione e verso i terzi sarà esclusivamente l'organizzazione/associazione.

Sin d'ora l'Amministrazione autorizza la collaborazione esclusivamente con altri Enti ed Associazioni del terzo settore, per segmenti di attività necessarie alla gestione delle strutture, e per iniziative e progetti specifici a carattere sociale e aggregativo che utilizzino le strutture del centro civico di Sozzigalli, da comunicare comunque all'Amministrazione comunale in caso di attivazione.

ART. 24 - DIVIETO INSTALLAZIONE SLOT-MACHINE

E' fatto assoluto divieto di installare attrezzature per il gioco d'azzardo, video-poker, slot-machine, videogiochi, ed equivalenti, sia all'interno che all'esterno delle strutture.

ART. 25 - PARTECIPAZIONE

Per rendere effettivo nei confronti dell'organizzazione/associazione contraente il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle organizzazioni iscritte nei registri del Terzo settore, il Comune di Soliera si impegna a consultare l'organizzazione/associazione unitamente alle altre organizzazioni/associazioni in occasione della adozione di atti di rilievo sociale.

Il Comune di Soliera si impegna inoltre a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione del progetto di cui agli artt. 1) e 2).

ART. 26 - RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

L'organizzazione/associazione si impegna ad inviare entro il 30 giugno di ciascun anno, la relazione approvata dall'assemblea dei soci che comprovano l'attività svolta e le risorse anche economiche impiegate.

L'Amministrazione Comunale può partecipare con propri rappresentanti alle sedute del Consiglio relative all'approvazione del bilancio, di modifiche statutarie, di rinnovo di cariche sociali e a richiedere informazioni su tutti gli aspetti della gestione in qualsiasi momento.

ART. 27 – RISOLUZIONE

Il Comune di Soliera può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, da inviarsi a mezzo PEC almeno 30 giorni prima, per provata inadempienza da parte dell'organizzazione/associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione/associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Il Comune si riserva la possibilità di chiedere il risarcimento per ogni eventuale danno subito in conseguenza del comportamento inadempiente dell'Associazione.

L'organizzazione/associazione può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 30 giorni prima, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì di risolvere la presente convenzione per una diversa valutazione dell'interesse generale o per l'attuazione dei propri programmi e progetti, nonché per:

- un sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della sottoscrizione della convenzione;
- qualora esigenze di pubblico interesse, economicità, o il mancato rispetto anche di uno solo dei patti previsti, rendessero incompatibile la prosecuzione del rapporto;
- ragioni di straordinaria urgenza e per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

L'organizzazione/associazione potrà, per comprovate motivazioni, recedere dalla presente convenzione, dandone comunicazione almeno 60 giorni prima e comunque in un periodo che non infici le attività già programmate.

Le parti possono, altresì concordare bonariamente, la risoluzione anticipata della presente convenzione per una diversa valutazione dei reciproci interessi ed esigenze, concordandolo con un adeguato anticipo e senza che ciò crei pregiudizio alle attività in corso, procedendo alla regolazione dei propri rapporti, senza oneri a carico delle parti se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione/associazione stessa fino al momento della risoluzione.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali” n. 679/2016, l’organizzazione/associazione tratterà i dati personali di cui verrà a conoscenza nel rispetto delle disposizioni previste dal citato Regolamento Europeo. I dati personali e identificativi forniti e raccolti in occasione dell’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, saranno trattati esclusivamente in funzione e per le finalità della medesima.

ART. 29 –DISPOSIZIONI GENERALI

Il rapporto tra il Comune e l’organizzazione/associazione (**O.D.V./ A.P.S.**) è finalizzato allo svolgimento di un servizio socialmente utile. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia ai vigenti regolamenti e alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto. Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Le controversie che dovessero insorgere nell’applicazione della presente convenzione che non possano essere risolte bonariamente sono devolute alla competenza del foro di Modena.

ART. 30 – BOLLO E IMPOSTE

La presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 82, comma 5, del D.Lgs n. 117 del 2017 e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8, comma 1 della legge n. 266/91

ART. 31 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2°, del d.p.r. 131/1986. Le spese di registrazione saranno a carico del ricorrente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Soliera, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. DEL COMUNE DI SOLIERA

IL PRESIDENTE DELL’ORGANIZZAZIONE/ASSOCIAZIONE